

Motivazione del provvedimento amministrativo. Rilevanza degli elementi ricavabili dai documenti dell'istruttoria.

Data di pubblicazione: 00/00/0000

Si segnala la **sentenza del TAR Veneto, Sezione Seconda, 23 settembre 2015, n. 997**.

Nel caso di specie, parte ricorrente reputava il provvedimento regionale di approvazione di una variante al PRG illegittimo perché viziato sotto l'aspetto motivazionale. Più precisamente, la Regione aveva motivato il mantenimento della destinazione agricola dell'area di proprietà rifacendosi al notevole valore ambientale e paesaggistico caratterizzante l'ambito; la ricorrente riteneva tale motivazione *“meramente apparente e comunque assolutamente inadeguata”* a giustificare la scelta relativa all'area *de qua*.

Il Giudice ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione in quanto *“i documenti dell'istruttoria offrono sufficienti elementi dai quali poter ricostruire l'iter logico seguito nella determinazione assunta”* e, pertanto, la modifica regionale, se pur stringata, *“letta congiuntamente al contesto urbanistico che caratterizza l'area quale emerge dalle planimetrie allegate, appare [...] sufficientemente motivata, e non censurabile nel merito perché priva di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza e non affetta da errori di fatto*.

La sentenza in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale l'obbligo per l'Amministrazione di motivare il provvedimento amministrativo non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale utilizzato nella motivazione, emergano dai documenti dell'istruttoria le concrete ragioni e i presupposti dell'attività procedimentale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2000, n. 5346)